



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

26

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 24 06/05/2022

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 19 maggio 2022, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con riserva dei motivi in data 4/5/2022, pervenuto in pari data, prot. n. 460, del Rugby Riviera 1975 ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Vice Presidente Sig. Simone Nicolè, e del Sig. Flavio Lupato, Presidente della predetta associazione, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Biasiolo, giusta procura allegata al medesimo reclamo, e successivo atto di integrazione dei motivi in data 7/5/2022, pervenuto in data 9/5/2022, prot. n.461, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto, nella riunione del 27/4/2022, Comunicato GST Serie C N.14, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C - Poule 1, Girone 1, Promozione Poule A, del 24/4/2022, Rugby Riviera 1975 ASD v Pordenone Rugby ASD, allo stesso Sig. Lupato è stata inflitta l'interdizione di n.503 (cinquecentotre) giorni (dal 28/4/2022 al 12/9/2023 compresi), di cui n.1 (uno) anno per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. d), (minacce all'arbitro), del Regolamento di Giustizia, "*(considerando tale comportamento, occorso a fine gara, assorbente la condotta di cui all'articolo 28/1 lettera c) (offese verso l'arbitro) del Regolamento di Giustizia, perpetrata durante la gara ed in continuità con la stessa)*", e n.2 (due) mesi e n.15 (quindici) giorni per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. e), (espulso non esce dal campo), del Regolamento di Giustizia, pari quindi a complessivi n.443 (quattrocentoquarantatre) giorni di interdizione, sanzione inasprita con ulteriori n.60 (sessanta) giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del Regolamento di Giustizia; alla associazione reclamante, è stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 500,00 per l'infrazione di cui all'art. 30/1, lett. a), del Regolamento di Giustizia, nonché dichiarata perdente con il risultato di 20 - 0 (mete 4 a 0) in favore della Pordenone Rugby ASD in luogo

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

di quello conseguito sul campo di 28 - 14 (mete 3 - 2) sempre in favore della Pordenone Rugby ASD, e sanzionata con la multa di Euro 500,00 per l'infrazione di cui all'art. 30/1, lett. f), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Mediante reclamo con riserva di motivi, pervenuto in data 4/5/2022, la Rugby Riviera 1975 ASD e il Sig. Flavio Lupato, Presidente della stessa associazione, hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui in epigrafe, chiedendo la copia dei documenti su cui si era fondato il provvedimento impugnato.

Successivamente, in data 9/5/2022, ricevuta la documentazione richiesta, i medesimi reclamanti hanno tempestivamente depositato atto di integrazione dei motivi del reclamo nel quale era dedotto quanto segue.

Innanzitutto, la difesa dei ricorrenti ha eccepito che il Sig. Lupato non era mai entrato nel recinto di gioco, né durante, né dopo la conclusione della gara, mentre per quanto riguarda il resto della condotta che lo stesso avrebbe posto in atto in occasione della stessa, sono stati formulati vari rilievi alla attendibilità e comprensione di quanto riportato nel referto, nonché riportate alcune frasi che lo stesso Sig. Lupato avrebbe rivolto all'arbitro quali: *"come fai a non darci un calcio, non sai il regolamento vergognati"*; ovvero nel corso della partita mentre si trovava sulla Tribuna *"vergognati e vai al centro commerciale la domenica"*; inoltre, a fine partita avrebbe detto all'arbitro che *"ignorando il regolamento la domenica andasse a fare danni in giro per i campi da rugby causando abbandoni tra gli atleti, di vergognarsi" e che "dipendesse da me smetteresti di arbitrare"*.

La stessa difesa ha, altresì, censurato il valore di prova privilegiata al referto, ritenuto in violazione dell'art. 116 c.p.c., del diritto di difesa e del giusto processo, ha contestato che nella fattispecie fossero state formulate delle concrete minacce nei confronti dell'arbitro, e ha invocato l'applicazione in favore del Sig. Lupato delle attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia, e di quella specifica relativa all'aver agito in stato d'ira, di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), dello stesso Regolamento, per essere *"stato illegittimamente espulso dall'Arbitro"*, in quanto lo stesso non si trovava nel recinto di gioco. Per quanto concerne la sanzione inflitta al sodalizio reclamante, la difesa, ribadendo quanto



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dedotto per il Sig. Lupato, ha eccepito che nel caso di specie il tesserato espulso non si trovava all'interno del recinto di gioco e, quindi, non vi poteva essere stata una mancata uscita dell'espulso, né poteva essere avvenuta un'interruzione della gara conseguente alla mancata uscita dal recinto di gioco del tesserato espulso.

Il reclamo, pertanto, si concludeva chiedendo, in via principale:

per la Riviera Rugby 1975 ASD:

- revocare le sanzioni disciplinari e pecuniarie comminate dal Giudice Sportivo alla Rugby Riviera 1975 ASD e per l'effetto omologare la partita *de qua* con il risultato ottenuto sul campo;

per il Sig. Flavio Lupato:

- revocare in ogni caso la sanzione disciplinare comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Lupato Flavio, per la fattispecie "*espulso non esce dal campo*", art. 28/1, lett. e), Regolamento di Giustizia;

- revocare l'ulteriore sanzione disciplinare comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Lupato Flavio, qualificando la di lui condotta come integrante esclusivamente la fattispecie "*proteste*", art. 28/1, lett. b), R. di G, con conseguente riduzione dell'interdizione entro i termini ivi previsti;

in subordine,

- revocare le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo al tesserato Lupato Flavio, qualificando la di lui condotta come integrante esclusivamente la fattispecie "*parole offensive o comportamento irrispettoso*", art. 28/1, lett. c), R. di G., con conseguente riduzione dell'interdizione ai minimi edittali ivi previsti;

in ulteriore subordine,

- qualora ritenuta sussistente la fattispecie "*minacce*" art. 28/1, lett. d), R. di G., ridursi l'interdizione ai minimi edittali ivi previsti, anche per il riconoscimento delle dedotte circostanze attenuanti, da ritenersi prevalenti alla recidiva applicata;

- in ogni caso con restituzione della tassa reclamo.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In via istruttoria, si chiedeva l'audizione del Sig. Lupato, l'escussione dei testi indicati sui fatti oggetto del presente reclamo e si depositavano dichiarazione di tesserati e fotografie sullo stato dei luoghi oggetto del reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 17/5/2022, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 19/5/2022.

Alla predetta camera di consiglio comparivano l'Avv. Alessandro Biasiolo e il Sig. Flavio Lupato in persona, il quale forniva chiarimenti sui fatti oggetto del reclamo. In particolare, il Sig. Lupato riferiva che intorno al campo ci sono due recinzioni, che lui era posizionate fuori dalla rete del recinto di gioco e precisando che vi è una *“recinzione più esterna che è la recinzione di tutto il sito e io mi trovavo tra la tribuna e la rete che delimita il campo, ero fuori dal campo”*.

L'Avv. Biasiolo, quindi, illustrava il reclamo e insisteva per il suo accoglimento.

All'esito dell'udienza, la Corte, considerato l'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, per un più completo accertamento dei fatti, provvedeva ad ascoltare l'arbitro della gara, sig. Marcelo Scolari, il quale forniva le integrazioni che saranno meglio riportate nei motivi della decisione.

La Corte, quindi, riunitasi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente appello, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza per cui il sig. Flavio Lupato, in occasione della gara oggetto del reclamo avrebbe proferito parole offensive e minacce nei confronti dell'arbitro e, una volta espulso al minuto 7° del primo tempo, non avrebbe abbandonato il recinto di gioco, costringendo così lo stesso arbitro a interrompere la gara fino all'effettiva uscita dal recinto del tesserato espulso, per poi proseguire con le offese dalla tribuna del campo e anche dopo il termine della partita.

Preliminarmente, il collegio ribadisce che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, si rileva che sui fatti oggetto del reclamo, il sig. Marcelo Scolari, arbitro della gara, nel proprio referto arbitrale ha scritto che: *“Al minuto 7 del primo tempo ho ricevuto insulti*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dall'interno del recinto di gioco, mi sono accorto che la persona che mi insultava non era presente in lista gara e ho chiesto che si allontanasse andando sugli spalti. Il signore ha detto di essere Lupato Flavio ed essere il Presidente del Rugby Riviera, ed ha affermato che da lì non si spostava. Il sottoscritto ha sospeso la partita per alcuni minuti nell'attesa che lui se ne andasse. Dopo diversi insulti verso il sottoscritto si è deciso a lasciare il recinto di gioco. Il Sig. Lupato si è recato sugli spalti, dove ha continuato a insultarmi ripetutamente durante tutta la partita. Inoltre agitava e incitava il pubblico del Riviera a fare lo stesso.

A fine partita, dopo il fischio finale il Sig. Lupato è tornato nel recinto di gioco con fare minaccioso, con diversi insulti verbali al sottoscritto e minacce sulla carriera di arbitro che non riporto per decoro di chi legge. Avevo paura anche della mia incolumità fisica, un dirigente del Riviera lo ha allontanato spingendolo lontano da me.

Ho lasciato il campo circa 1 ora dopo il fischio finale della gara perché non ho ritenuto opportuno fermarmi ulteriormente visto il clima che si era creato”.

La Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha altresì proceduto a sentire il Sig. Marcelo Scolari sui fatti oggetto di reclamo e descritti nel referto arbitrale, il quale ha fornito le seguenti precisazioni: *“Il Sig. Lupato diceva che non arbitrerò mai più, che le persone come me la domenica devono andare al centro commerciale e non andare in campo; che sono irrispettoso; parolacce di vario genere, che sono un coglione, una testa di cazzo. Ha inoltre detto di essere vice presidente del Comitato Regionale Veneto e che non avrei arbitrato più. Dopo l'espulsione, quando se ne è andato dal recinto di gioco, è salito sugli spalti e continuava a urlare verso di me trascinando anche il pubblico che faceva lo stesso. A fine partita, dopo il fischio finale, lui è sceso dagli spalti e in questo caso è entrato nel campo di gioco, è venuto dritto verso di me con molta fretta e ho avuto timore che mi aggredisse fisicamente, ma non mi ha toccato, assolutamente in nessun modo. Ha continuato a insultarmi e minacciarmi sulla carriera; riferiva dei nomi che io, sinceramente, non conoscevo ma che penso siano cariche istituzionali della Fir. Mi diceva, io chiamo tizio, io chiamo caio, vedrai che non arbitrerai mai più.”*

Riguardo al posto in cui si trovava il Sig. Lupato al momento dell'espulsione, il Sig. Scolari ha riferito che: *“Tra me e il signor Lupato c'era una recinzione, ma questa recinzione era dentro il recinto di gioco perché il cancello racchiude questa recinzione. La recinzione finisce a un metro*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

del signor Lupato perché non c'è una recinzione perimetrale completa. Quella del cancello, come la intendo io, è perimetrale completa”.

Successivamente, per meglio individuare la posizione del Sig. Lupato al momento dell'espulsione, sono state inviate telematicamente alcune delle foto sullo stato dei luoghi prodotte dai reclamanti al Sig. Scolari, il quale ha precisato dove si trovasse il Sig. Lupato al momento dell'espulsione.

Dalle foto in atti risulta che nell'impianto *de quo*, intorno al campo di gioco ci sono due recinzioni, una più esterna, uno spazio e poi un'altra recinzione che circonda il campo di gioco, ad eccezione della corrispondenza con l'ingresso degli spogliatoi. Dalle indicazioni ricevute dal Sig. Scolari, è emerso che il Sig. Lupato si trovava tra le due recinzioni.

Ciò posto, alla luce del contenuto del referto e delle precisazioni fornite dal Sig. Scolari sul comportamento avuto e sulle parole proferite dal sig. Lupato, nonché sul posto in cui questo si trovava al momento dell'espulsione, questa Corte ha ritenuto di non ammettere l'escussione dei testi richiesti dai reclamanti.

Il Collegio, ribadisce che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ovvero che le circostanze in esso indicate possono essere provate con ogni mezzo consentito dal codice di procedura civile, quando queste non sono state direttamente percepite dal verbalizzante in quanto non avvenute alla sua presenza o, comunque, non verificatesi alla sua presenza o contraddittorie rispetto ad altre circostanze oggettive (Cass. Sezioni Unite sentenza del 24/7/2009 n.17355; *cfr.* Cass. Civ. Sez. VI sentenza del 25/1/2012 n.1069).

Al riguardo, la Corte rileva che il Sig. Scolari, arbitro della gara, ha direttamente percepito quanto indicato nel referto e, successivamente, con i chiarimenti forniti, ha tolto ogni dubbio sul luogo in cui era il Sig. Lupato al momento dell'espulsione.

È opportuno considerare che la sentenza della Corte di Cassazione del 16/2/2016, n.6342, ha confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, in quanto ha affermato che il referto arbitrale è da valutarsi insieme ad altri elementi di prova emersi



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dall'istruttoria quando *“è difficilmente interpretabile senza le delucidazioni di chi lo ha redatto”*. Inoltre, sempre la Suprema Corte, Sezioni Unite, con la sentenza n.328 del 9/1/2019, dopo avere affermato che *“l'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale”*, ha poi precisato che *“l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (. . .) idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti”*. La sopracitata sentenza è stata ripresa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, nella decisione n.23 del 26/4/2021, nella quale afferma che l'arbitro è *“nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per orientamento monolitico, gode di efficacia probatoria privilegiata (. . .) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*; la stessa decisione, inoltre, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, precisa che *“nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), non esiste, al di fuori dei casi di c.d. prove legali (cfr., in specie, gli artt. 2700, 2702, 2709, 2733, 2738 c.c.), una gerarchia delle fonti di prova, così che tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e solo) quelle di natura presuntiva (qualora ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta e la valutazione del materiale probatorio sia sorretta da adeguata, e logicamente non contraddittoria, giustificazione . . .”*.

Ciò posto, il referto dell'arbitro, pertanto, costituisce piena prova dei fatti ivi descritti e, quindi, la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata che non può essere superata solo con la querela di falso, come nella c.d. prova legale, potendosi tenere conto anche degli atti istruttori svolti su impulso della parte o, d'ufficio, su iniziativa dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

Al riguardo, il Collegio osserva, al pari di quanto avvenuto in due recenti decisioni (cfr. n.22 del 13/5/2022; n.24 del 26/5/2022), che il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale determina che l'organo giudicante proceda a svolgere attività istruttoria solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento, in quanto



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

non sia chiaro e coerente sulla fondatezza dell'addebito o sia intrinsecamente contraddittorio, e tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale sulla disamina del materiale probatorio da parte del giudice.

Nel caso di specie, come detto, non si è ritenuto di accogliere la richiesta di prova testimoniale del reclamante perché il referto arbitrale, quale prova privilegiata, risultava evidentemente chiaro e verosimile riguardo alle parole proferite dal Sig. Lupato, ed è stato, inoltre, confermato dalle precisazioni successive rese dal Sig. Scolari a questa Corte, mentre per quanto concerneva la presenza nel recinto di gioco dello stesso Sig. Lupato al momento dell'espulsione, le delucidazioni fornite dal Sig. Scolari sono state dirimenti e, quindi, non si è ravvisata alcuna ambiguità o lacuna che determinasse il ricorso alle deposizioni testimoniali.

Dall'esame del referto arbitrale e da quanto riferito dal Sig. Scolari, nonché anche dalla dichiarazione in atti del Sig. Lupato, pertanto, risulta che lo stesso Sig. Lupato nel corso di tutta la gara, e anche dopo la sua conclusione, ha proferito parole offensive e tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, perfezionando in tal modo l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia.

Inoltre, sempre dall'attività istruttoria svolta nel corso del presente procedimento, ha trovato conferma che il Sig. Lupato, peraltro alto dirigente federale in ambito di Comitato Regionale, ha formulato reiteratamente delle minacce verso l'arbitro riguardo alla prosecuzione dell'attività arbitrale, realizzando in tal modo l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. d), del Regolamento di Giustizia.

Per contro, in ragione dei chiarimenti avuti a seguito dell'istruttoria effettuata, il Collegio ritiene che il Sig. Lupato non fosse all'interno del recinto di gioco o, comunque, non è certa detta circostanza.

Pertanto, vengono meno i presupposti per la violazione dell'art. 28/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, da parte del Sig. Lupato, e della violazione dell'art. 30/1, lett. f), del medesimo Regolamento da parte della Rugby Riviera 1975 ASD.

Per quanto riguarda le invocate attenuanti, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione né dell'attenuante specifica di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c), del Regolamento di Giustizia, in quanto la condotta colpevole assunta dal Sig. Lupato ha preceduto il provvedimento



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

assunto nei suoi confronti dal Sig. Scolari, né per quelle generiche di cui all'art. 11, comma 2, considerata la prevalenza della recidiva contestata, in quanto specifica, trattandosi di due precedenti sanzioni inflitte sempre per offese nei confronti degli ufficiali di gara.

La Corte, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono ritiene che, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 dello Regolamento di Giustizia, la sanzione complessiva inflitta nel provvedimento impugnato, pur tenendo conto che nel caso di specie il Sig. Lupato ha reiteratamente posto in atto una condotta in violazione delle norme disciplinari evidentemente non consona a un dirigente federale di alto profilo in ambito di Comitato Regionale e in uno sport di alti e antichi valori quale è il rugby, sia da riformarsi nei confronti dei reclamanti come in dispositivo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 11, 14, 15, 28/1, lett. c), lett. d), lett. e), e 30/1, lett. a) e lett. f) del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto impugnato, sanziona il tesserato Sig. Flavio Lupato con l'interdizione di otto mesi, dal 28/04/2022 al 27/12/2022 compresi, di cui sei mesi per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), e lett. d), Regolamento di Giustizia, inasprita di due mesi per la recidiva di cui all'art. 15/1, dello stesso Regolamento, in relazione alla gara del Campionato di Serie C – Poule 1, Girone 1, Promozione Poule A, Rugby Riviera 1975 ASD v Pordenone Rugby ASD, disputata il 24/4/2022, e conferma il risultato ottenuto sul campo della vittoria di 28 a 14 (mete 3-2) in favore della Pordenone Rugby ASD, con revoca della multa di Euro 500,00 (cinquecento/00) inflitta per l'infrazione di cui all'art. 30/1, lett. f), del Regolamento di Giustizia;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Si comunichi al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 19 maggio - 24 giugno 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)